

quest'ultimo, con la formazione di un autonomo fascicolo, il Giudice deciderà il processo come da dispositivo letto in aula.

2) I fatti per cui si procede trovano fondamento nella sentenza dichiarativa di fallimento n. 57-12 del ~~16.10.2012~~ del Tribunale di Novara, nella relazione ex art. 33 l. fall, negli esposti presentati il 19.12.2012 e del 22.10.2013 dal curatore, nelle indagini di p.g. sede compendiate nell'annotazione del 2.03.2013 con allegati verbali di sit, negli atti del proc. penale RGNR 1543-13, riunito al presente, contenente la denuncia querela di ~~XXXXXXXXXX~~ il verbale di sit del 22.01.2013 dell'imputata con documentazione allegata.

In relazione alla contestazione di falsità in scrittura privata di cui al capo d) dell'imputazione, occorre in via preliminare osservare che il decreto legislativo n. 7-2016 ha depenalizzato il suddetto reato con conseguente introduzione di sanzioni pecuniarie civili.

Nei confronti dell'imputata deve, pertanto, essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Per la contestazione di falso ideologico descritta al capo e) della rubrica, deve ritenersi che non integri il delitto in contestazione la condotta di colui che, in qualità di professionista abilitato alle trasmissioni telematiche, attesti falsamente all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nelle iscrizioni delibere assembleari di una Srl, la fittizia variazione degli amministratori unici, in quanto non sussiste alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei funzionari della Camera di commercio in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito (cfr. Cass. 1205-2014).

Nei confronti dell'imputata deve, pertanto, essere mandata assolta dal reato ascritto al capo e) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Si indica, in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione atteso il gravoso carico dell'Ufficio.